



Decreto Legislativo 231/01
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

N° 3252 di Prot.
Data arr. 23/08/10

Premessa

Articolo 1. Scopo e ambito di applicazione

Articolo 2. Nomina e composizione dell'Organismo

Articolo 3. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo

Articolo 4. Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

Articolo 5. Verbalizzazione delle riunioni dell'Organismo

Articolo 6. Obblighi di riservatezza

Articolo 7. Funzioni e poteri dell'Organismo

Articolo 8. Modifiche del Regolamento



Decreto Legislativo 231/01 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premessa

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto") ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa di società ed enti in relazione al compimento, nel loro interesse o vantaggio, di determinate fattispecie di reato da parte dei cosiddetti soggetti apicali ovvero dei dipendenti.

Il Decreto prevede tuttavia che le società possano essere esentate da responsabilità nel caso riescano a dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi", previa individuazione al loro interno di un Organismo "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei predetti modelli, curandone l'aggiornamento.

La sopra citata normativa di cui al D.Lgs. 231/01 è poi espressamente richiamata dall'art. 30 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 (come aggiornato dal "correttivo" D.Lgs. 106/2009) in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Detta norma prevede infatti che "il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa...deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi".

In attuazione di quanto disposto dall'art. 6 lett. b) del Decreto, il Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA") dell'Azienda Bergamasca di Formazione (di seguito "ABF" o "Agenzia") in data 20 settembre 2010 ha provveduto alla costituzione dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") nominandone i componenti.

Articolo 1 Scopo e campo di applicazione

1.1 L'OdV è istituito presso ABF con funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento, l'efficacia, l'adeguatezza ed l'osservanza del Modello di Gestione e Controllo (di seguito "Modello") adottato da ABF al fine di prevenire i reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'Agenzia, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto.

Il presente Regolamento è adottato dall'OdV al fine di disciplinare il proprio funzionamento, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.



Decreto Legislativo 231/01 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Detto regolamento è stato quindi approvato con delibera del CdA in data 20 settembre 2010.

- 1.2 Nell'espletamento delle proprie funzioni, l'OdV è tenuto ad uniformarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.3 Onde garantire il principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica "funzionale" nell'Agenzia, riportando direttamente al CdA o al Collegio Sindacale qualora le violazioni emerse siano riferibili al CdA o in caso di inerzia di quest'ultimo sugli interventi che fossero ad avviso dell'OdV da adottare,

Articolo 2 Nomina e composizione dell'Organismo

- 2.1 L'OdV è un organo formato da uno a tre membri effettivi. In caso di pluralità di membri, l'Organismo provvederà a nominare il Presidente tra uno di essi.
- 2.2 Il CdA provvede alla nomina ed alla revoca dei membri dell'OdV mediante delibera consigliare.
- 2.3 I membri dell'OdV (che possono essere esterni o interni ad ABF) sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale o contabile o fiscale o organizzativo, dotati di onorabilità e di adeguata professionalità nelle anzidette materie ed in possesso dei requisiti di indipendenza e di autonomia. Essi:
 - non devono avere responsabilità operative inerenti le attività svolte da ABF
 - non possono essere legati all'Agenzia da interessi economici rilevanti
 - devono essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.

I membri dell'OdV possono, qualora lo ravvisino opportuno, invitare permanentemente alle riunioni un esperto esterno cui affidare i compiti operativi (segreteria, raccolta dati, auditing, monitoraggio sul Modello)

- 2.4 I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.
- 2.5 Il CdA mette a disposizione dell'OdV adeguate segreteria e dotazione di risorse finanziarie, della quale l'OdV può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 3 Durata in carica e sostituzione dei membri dell'Organismo



Decreto Legislativo 231/01 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 3.1 La durata in carica dei componenti l'OdV coincide con quella del CdA, organo esponentiale cui è imputata la responsabilità di adottare il Modello.
- 3.2 Il CdA può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo:
- se vengono meno i requisiti di onorabilità, di autonomia ed indipendenza di cui al precedente articolo 2
 - in caso di mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi.
- Qualora non ricorra un giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito
- 3.3 È facoltà dei membri dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al CdA per iscritto motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. In caso di rinuncia da parte di tutti i membri dell'OdV, la rinuncia non avrà effetto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del CdA. Negli altri casi, la rinuncia avrà effetto immediato.
- 3.4 E' fatto comunque obbligo al Presidente dell'OdV comunicare tempestivamente al CdA il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'OdV (rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza)

Articolo 4 Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

- 4.1 L'OdV si riunisce, almeno quattro volte l'anno, presso la sede di ABF ed è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione o, in casi di urgenza, almeno 2 giorni prima di tale data. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.
- Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri dell'OdV.
- 4.2 L'OdV si riunisce altresì ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero per iniziativa di uno dei suoi componenti tutte le volte che si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale.
- 4.3 Invitato permanente dell'OdV è il Responsabile del Sistema Qualità di ABF, quale esperto esterno cui vengono affidati i compiti di supporto nelle tecniche specialistiche e di analisi dei sistemi di controllo, in stretta collaborazione con la segreteria, per



Decreto Legislativo 231/01 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

l'espletamento dei compiti di segreteria, raccolta dati, auditing e monitoraggio sul Modello.

- 4.4 L'invitato permanente, che riceve regolare convocazione dal Presidente, può esprimere il proprio parere su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno ma è privo di potere decisionale al fine di non creare situazioni di incompatibilità che il ruolo stesso potrebbe generare.
- 4.5 Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano.
- 4.6 Ogni membro ha diritto ad un voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Presidente.
- 4.7 L'OdV può convocare, per consulenza, addetti dell'Agenzia o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche materie.

Articolo 5 Verbalizzazione delle riunioni dell'Organismo

- 5.1 Di ogni riunione il segretario incaricato redigere apposito processo verbale.
- 5.2 Il segretario, su mandato del Presidente, cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni che dovranno essere protocollate e conservate in apposito registro.
- 5.3 I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante e sono conservati dall'OdV stesso.

Articolo 6 Obblighi di riservatezza

- 6.1 I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del CdA.
- 6.2 I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre i componenti dell'Organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui all' successivo art. 7, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.
- 6.3 In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV, con specifico



Decreto Legislativo 231/01 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

riguardo al trattamento dei dati sensibili, viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

- 6.4 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'OdV.

Articolo 7 Funzioni e poteri dell'Organismo

7.1 L'OdV ha tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato da ABF, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto.

7.2 L'OdV svolge i seguenti compiti:

- a. provvede, nell'ambito di ABF, alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello e dei principi definiti nel Codice Etico, individuando gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni
- b. vigila sull'osservanza del Modello: ossia vigila affinché i comportamenti posti in essere all'interno di ABF corrispondano al Modello, in particolare per ciò che concerne l'applicazione delle procedure e l'adozione verso terze parti di adeguate clausole contrattuali
- c. verifica l'efficacia del Modello: ossia verifica che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati
- d. verifica la mappa delle aree a rischio-reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura organizzativa di ABF
- e. aggiorna il Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, a seguito delle mutate condizioni aziendali e/o legislative
- f. istituisce specifici canali informativi "dedicati" diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV stesso
- g. raccoglie, elabora e conserva ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello
- h. effettua periodicamente le necessarie attività di monitoraggio ed auditing volte all'accertamento che le procedure ed i controlli previsti all'interno del Modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi definiti nel Codice Etico siano rispettati



Decreto Legislativo 231/01 REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- i. accerta, qualora sia emerso che lo stato di attuazione delle procedure sia carente, che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente
 - j. segnala tempestivamente al CdA qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'OdV stesso
 - k. relaziona periodicamente (almeno ogni anno) il CdA circa le attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione.
- 7.3 Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'OdV sono attribuiti i poteri seguenti:
- a. ha libero accesso ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto
 - b. ha l'autorità per richiedere a qualsiasi dipendente di ABF di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso
 - c. ha la possibilità di far ricorso a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello
 - d. ha l'autorità per sollecitare le strutture preposte all'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello



Decreto Legislativo 231/01
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 8 Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche del presente regolamento, predisposte dall'OdV, devono essere approvate unicamente tramite delibere validamente adottate dal CdA.

Bergamo, 20 settembre 2010

Il Responsabile Unico dell'Organismo di Vigilanza
Dott. Prof. Benito Melchionna

Il Segretario
dott. Roberto Pievani